

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL TIROCINIO FORENSE

PREMESSA

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di tirocinio, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali: ciò è condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. L'avvocato presso il quale il praticante svolge il tirocinio deve sentire come proprio obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine, il ruolo di tutore della formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato. Oltre a perseguire l'effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

Il Capo I del Titolo IV della Legge 31/12/2012 n. 247 (Riforma Forense), dedicato al Tirocinio Professionale, ha introdotto nuove regole per lo svolgimento della pratica forense.

È opportuno segnalare che la L. 247/2012 prevede anche il completamento della riforma della pratica forense mediante due Decreti Ministeriali, allo stato (gennaio 2016) non ancora emanati: uno in relazione alle modalità di controllo del tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, alle ipotesi di giustificata interruzione del tirocinio e ai requisiti di validità di svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea (art. 41, co. 13 L. 247/2012), l'altro riguardante i corsi di formazione che obbligatoriamente dovranno essere seguiti dai tirocinanti (art. 43, co. 2 L. 247/2012).

ART. 1 (Definizione)

Ai fini del presente Regolamento si intende per tirocinante/praticante/praticante avvocato colui che, iscritto al registro dei praticanti avvocati presso l'ordine degli avvocati (cfr. art. 41, co. 2 L. 247/2012), svolge presso uno studio legale del circondario il periodo di tirocinio/pratica forense previsto dalla legge quale requisito necessario per l'accesso alla professione forense.

Il tirocinio consiste nell'addestramento teorico e pratico del tirocinante ed è finalizzato a far conseguire al praticante le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché la conoscenza ed il rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche (cfr. art. 41, co. 1 L. 247/2012).

ART. 2 (Domanda del praticante)

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17 L. 247/2012¹

¹L.247/2012

Art. 17 Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- h) essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

(cfr. art. 41, co. 3 L. 247/2012).

Nella domanda l'istante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- di essere in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza - oppure, in caso di applicabilità dell'ipotesi prevista dall'articolo 40 L. 247/2012, di essere studente regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza;
- l'eventuale svolgimento qualsiasi attività lavorativa (oltre alla pratica forense),

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

- a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
- b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
- c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
- d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

- a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

- a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
- b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto

- anche autonoma, indicandone giorni ed orari e specificando il datore di lavoro;
- l'eventuale frequentazione di corsi post-universitari;
 - l'eventuale svolgimento la pratica per l'accesso ad altre professioni.

L'istante dovrà inoltre autorizzare lo stesso consiglio dell'ordine ad assumere informazioni presso il datore di lavoro o il professionista presso il quale viene svolto altro tirocinio, in relazione agli orari di lavoro o di frequenza dello studio osservati, al fine di valutarne la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense;

Il tirocinio, infatti, può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse (cfr. art. 41, co. 4 L. 247/2012).

Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione predetta.

ART. 3 (Dichiarazione dell'avvocato)

Alla domanda del praticante deve essere allegata una dichiarazione con la quale l'avvocato deve:

- indicare il numero ed il nome di eventuali altri praticanti;
- garantire la formazione del praticante, anche impegnandosi a consentirgli l'esame delle pratiche e l'uso dei beni strumentali dello studio;
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive e non finalizzate alle esigenze di apprendimento e di formazione connesse alla pratica professionale;
- dichiarare di essere iscritto all'albo da almeno cinque anni;
- dichiarare di essere in possesso dell'attestazione di formazione continua (da allegare alla dichiarazione).

Per poter accogliere un praticante presso il proprio studio l'avvocato deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati con una anzianità non inferiore a cinque anni (cfr. art.

sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

41, co. 6a L. 247/2012).

L'avvocato non può consentire a più di tre praticanti contemporaneamente di svolgere il tirocinio presso il suo studio, salva motivata deroga concessa dal consiglio dell'ordine su richiesta del medesimo (previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio) (cfr. art. 41, co. 10 L. 247/2012).

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa (cfr. art. 41, co. 8 L. 247/2012). In tal caso il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa. Il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due studi i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.

Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità; il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

ART. 4 (Durata del tirocinio)

Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi.

La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge (cfr. art. 41, co. 5 L. 247/2012).

Il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso

previsto dall'articolo 40 L. 247/2012² (cfr. art. 41, co. 6 L. 247/2012).

Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno (cfr. art. 41, co. 9 L. 247/2012).

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (cfr. art. 41, co. 7 L. 247/2012).

ART. 5 (Modalità di svolgimento del tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine)

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso l'attività di collaborazione presso lo studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a n. 20 ore settimanali (sono computate nelle 20 ore settimanali non solo le ore di tirocinio all'interno dello studio, ma anche le ore trascorse nell'interesse dello studio presso gli Uffici Giudiziari).

Il tirocinante è tenuto all'aggiornamento professionale ed alla formazione individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio dove svolge la pratica; egli ha diritto ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò sia concordato con l'avvocato al fine di evitare interferenze con l'attività dello studio³.

2L. 247/2012

Art. 40. (Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

3L. 247/2012

Art. 43. (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

[NB: tale norma non è ancora applicabile, stante la mancanza del regolamento ministeriale relativo]

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
 - a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

Il tirocinante abilitato al patrocinio è tenuto ad osservare il Regolamento del CNF sulla Formazione Continua ⁴.

L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività di studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne un'adeguata formazione (cfr. art. 40, co. 1 Codice Deontologico Forense).

Al tirocinante non deve essere affidata attività di mera segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica.

Al tirocinante abilitato deve essere data la possibilità di seguire in via esclusiva propri assistiti, senza che comunque tale attività interferisca o pregiudichi l'attività svolta a favore dello studio.

Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio e comunque, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio (in relazione all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4REGOLAMENTO CNF 16 luglio 2014, n. 6, "SULLA FORMAZIONE CONTINUA"

Art. 5. Obbligo formativo

1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

Art. 11. Contenuto dell'obbligo formativo 1.

[...]

2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.

studio da parte del praticante avvocato) (cfr. art. 41, co. 11 L. 247/2012 e art. 40, co. 2 Codice Deontologico Forense).

La frequentazione dello studio deve essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato; l'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia (cfr. art. 40, co. 3 Codice Deontologico Forense).

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al consiglio dell'ordine.

I periodi di sospensione dell'attività di pratica non giustificati da grave motivo (anche di carattere personale) superiori a trenta giorni non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.

In ogni caso, l'interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla L. 247/2012 (cfr. art. 41, co. 5 L. 247/2012).

ART. 6 (Prosecuzione del tirocinio presso altro ordine)

Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto (cfr. art. 41, co. 14 L. 247/2012).

Nell'ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto l'avvocato non deve consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziaria per lo studio.

ART. 7 (Libretto della pratica)

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata dei 18 mesi (o periodo inferiore, nei casi previsti dall'art. 41, co. 6, lett. b) e c) L. 247/2012) decorrenti dalla data della delibera di iscrizione nel Registro dei praticanti. Per ogni semestre di pratica il tirocinante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze. Devono inoltre essere indicati almeno 5 atti giudiziari o stragiudiziali, diversi fra loro, alla redazione dei quali il tirocinante ha collaborato. Sempre per ogni semestre il praticante deve illustrare brevemente, con specifica relazione, almeno 5 questioni

giuridiche esaminate.

L'avvocato deve, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, verificare con scrupolo e confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica, senza indulgere a motivi di favore o amicizia (cfr. art. 40, co. 3 Codice Deontologico Forense).

ART. 8 (Partecipazione alle udienze)

Per ogni semestre di pratica il tirocinante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno n. 20 udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non comportano alcuna attività di studio della controversia ovvero discussione di questioni giuridiche di alcune genere. Le udienze annotate sul libretto, nel limite di due per semestre, possono riguardare anche gli incontri di mediazione, ad eccezione di quelli di prima convocazione e/o nei quali è disposto un mero rinvio.

Non possono essere annotate più di due udienze al giorno. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza, di cui il consiglio dell'ordine si riserva la facoltà di richiedere copia, e da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato; a tal fine dovranno essere indicati, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta e la sottoscrizione dell'avvocato che ha tenuto l'udienza.

Qualora l'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio non tratti tutte le materie, la partecipazione alle udienze potrà essere limitata alle materie trattate nello studio, ma, al fine di consentire al praticante la propria completa formazione, lo stesso praticante potrà di volta in volta rivolgersi prima dell'inizio di un'udienza ad un altro avvocato che ne consenta esplicitamente la sua partecipazione; tale partecipazione dovrà risultare dall'indicazione nominativa del praticante nel verbale d'udienza, di cui il consiglio dell'ordine si riserva la facoltà di richiedere copia, e da annotazione sul libretto della pratica, secondo le modalità previste dal comma che precede. L'avvocato con il quale il praticante ha svolto eccezionalmente l'attività d'udienza appone la propria firma sul libretto di pratica in relazione alla singola udienza, garantendo la conoscenza da parte del praticante delle questioni giuridiche trattate e attestando la partecipazione del praticante all'udienza.

L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce infrazione disciplinare.

ART. 9 (Annotazioni delle attività svolte)

Per ogni semestre il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno n. 5 atti giudiziali o stragiudiziali, diversi fra loro, alla redazione dei quali egli ha collaborato con l'enunciazione del loro oggetto. Sempre per ogni semestre il praticante deve

redigere almeno n. 5 brevi relazioni a sua scelta relative alle udienze annotate nel libretto, indicando l'oggetto del processo e l'attività svolta dalle parti e dal giudice, nonché illustrare brevemente, con specifica relazione, almeno n. 5 questioni giuridiche da lui esaminate, tra di loro diversificate e di esse deve essere esposto, pur se succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziali deve essere indicato il Giudice ed il numero di ruolo. Le relazioni non possono consistere nella mera riproduzione degli atti, e nelle stesse il praticante deve precisare il ruolo ricoperto ed il contributo prestato. L'avvocato attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma rispettivamente a margine del libretto di pratica ed in calce alle relazioni finali.

L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato costituisce infrazione disciplinare.

ART. 10 (Visto semestrale)

Le relazioni ed il libretto con l'attestazione dell'avvocato presso il cui studio è stata svolta la pratica devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo del semestre viene effettuato secondo il calendario comune, a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti, con espresso richiamo ai criteri posti dall'art. 2963 c.c.

ART. 11 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)

La mancata o tardiva presentazione dell'intera documentazione di cui agli artt. 7-8-9 del presente regolamento, ovvero la mancata certificazione da parte dell'ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica comporterà l'interruzione della continuità della pratica, determinando le conseguenze regolamentari di legge.

ART.12 (Poteri del Consiglio dell'Ordine)⁵

Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita al suo interno da due dei suoi componenti, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti ed a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

Almeno due volte nel corso del biennio di pratica il Consiglio, o la sua Commissione

⁵L. 247/2015

Art. 41, co. 13.

Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

di cui al paragrafo precedente se costituita, convocherà l'iscritto per accertarne gli adempimenti.

Il Consiglio dell'Ordine può accertare con i mezzi ritenuti più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica.

Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stato in maniera inadeguata alle prescrizioni del presente regolamento.

ART.13 (Abilitazione al patrocinio)

Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro (cfr. art. 41, co. 12 L. 247/2012).

ART. 14 (Certificato di compiuto tirocinio)

Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio (cfr. art. 45 L. 247/2012).

ART. 15 (Norme disciplinari)

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine (cfr. Art. 42 L. 247/2012).

L'avvocato deve formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirando all'osservanza dei relativi principi e doveri.

L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita (cfr. art. 40, co. 4 Codice Deontologico Forense).

ART.16 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio dell'Ordine in data 8 gennaio 2016, come modificato con Delibera del Consiglio dell'Ordine in data 12 febbraio 2021, entra in vigore il giorno 12 febbraio 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 247/2012

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40. (Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 41. (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
 - a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
 - b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
 - c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
 - d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
 - a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 42. (Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 43. (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

[NB: tale norma non è ancora applicabile stante la mancanza del regolamento ministeriale relativo.]

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricompenderli, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art. 44. (Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45. (Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

REGOLAMENTO CNF 16 luglio 2014, n. 6, "SULLA FORMAZIONE CONTINUA"

Art. 5. Obbligo formativo

1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

Art. 11. Contenuto dell'obbligo formativo 1.

[...]

2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (31 gennaio 2014)

Art. 40. Rapporti con i praticanti.

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficiuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.

2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

[illegible]

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di I V R E A

Dichiarazione di disponibilità del *dominus*

Il/la sottoscritto/a Avv., con studio in
....., Via n.,
telefono, telefax, e-mail.....,
pec.....,

iscritto/a nell'albo degli avvocati dal.....(il *dominus* deve maturato un'anzianità di
iscrizione all'albo di almeno cinque anni), in possesso dell'attestazione di formazione continua
rilasciato in data.....(che si allega alla presente dichiarazione),

d i c h i a r a

che il dott. / la dott.ssa

..... nato/a a
.....provincia di..... il
ha iniziato a frequentare lo studio professionale dello scrivente con assidua costanza; e

m a n i f e s t a

pertanto la disponibilità ad accoglierlo/la presso detto studio professionale, per lo svolgimento del
tirocinio forense, impegnandosi a consentirgli l'esame delle pratiche e l'uso dei beni strumentali
dello studio ed escludendo lo svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive
e non finalizzate alle esigenze di apprendimento e di formazione connesse alla pratica professionale.

Infine, il sottoscritto avvocato

p u n t u a l i z z a

1) che, presso il proprio studio professionale, risulta già svolgere la pratica forense:

- il dott. / la dott.ssa.....;

- il dott. / la dott.ssa.....;

2) che nel proprio studio professionale vengono, prevalentemente, affrontate le seguenti materie:

.....
.....
.....

Ivrea,

.....

Allegato: attestazione di formazione continua.

